



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo della Spezia

La Spezia, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI

e, p.c.:

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Al Sig. Presidente di Confcommercio
Al Sig. Presidente di Confesercenti
Al Sig. Presidente di Confartigianato
Al Sig. Presidente di CNA
LA SPEZIA

OGGETTO: Contrasto all'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti.

Come noto, una delle emergenze più pressanti è quella dell'abuso di alcool e sostanze stupefacenti, in particolare da parte dei giovani.

Per promuovere una più efficace azione preventiva, la Croce Rossa della Spezia in collaborazione con Tele Liguria Sud, ha realizzato i filmati scaricabili dal suo sito al link: https://drive.google.com/drive/folders/15k8cCxxhEAo1IVohLz_sIQg_E6jBNqoui?usp=sharing.

Tenuto conto della rilevanza sociale del problema, si invitano quindi le SS.LL. a voler dare la massima diffusione ai citati filmati, con le modalità ritenute più opportune, anche attraverso i social istituzionali.

Con l'occasione, **fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali, ove adottate**, si ritiene utile richiamare la normativa statale di riferimento in materia di vendita e somministrazione di alcool contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 117/2007 e nell'art. 14 della legge n. 125/2001, così come modificati dalla legge n. 120/2010.

Ai titolari e ai gestori di **pubblici esercizi** (bar, ristoranti, sale giochi, etc.) è fatto divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 3 alle ore 6**. Tale divieto riguarda anche gli esercizi dove si svolgono, in qualsivoglia modalità, **spettacoli o altre forme di intrattenimento o svago**, sia musicali che danzanti (ad esempio le discoteche) muniti



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo della Spezia

della licenza ex art. 68 TUPLS, nonché coloro che somministrano bevande alcoliche o superalcoliche **in spazi o aree pubblici** (si pensi, ad es. alle sagre) **o in circoli gestiti da persone fisiche, enti o associazioni.**

Gli **esercizi di vicinato** (ovverosia i negozi con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati), invece, non possono vendere bevande alcoliche e superalcoliche **per asporto dalla mezzanotte alle sei del mattino.** Il divieto non opera nella notte di Capodanno e nella notte di Ferragosto.

In ogni caso, i locali che proseguono le proprie attività anche dopo la mezzanotte devono ottemperare a specifici obblighi. Innanzitutto, devono avere presso almeno un'uscita un etilometro di tipo precursore chimico o elettronico, messo a disposizione di tutti i clienti che, avendo assunto alcool, vogliono verificare il proprio stato di idoneità alla guida. Inoltre, all'entrata, all'interno e all'uscita devono esporre delle apposite tabelle nelle quali:

- siano descritti i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- siano indicate le quantità di bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico di 0,5 grammi per litro, previsto per la guida in stato di ebbrezza, considerando anche il peso corporeo.

L'articolo 6 detta poi delle particolari disposizioni per gli **stabilimenti balneari** muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, ai cui è consentito svolgere delle particolari forme di intrattenimento e svago danzante nelle ore pomeridiane, durante le quali è consentito somministrare anche bevande alcoliche, ma **non prima delle ore 17 e non dopo le ore 20.** Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago nelle ore serali e notturne.

L'art. 12, comma 2, della legge n. 48 del 18 aprile 2017 ha, poi, riordinato il quadro legislativo in merito alla vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni, modificando l'art.14 ter, comma 2, della legge n.125 del 2001 sopra citata. Tale legge, che converte il D.L n. 14 del 20 febbraio 2017, ha stabilito il divieto sia di vendita, che di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

Costituisce reato **somministrare bevande alcoliche a minori di 16 anni** ai sensi dell'art. 689 del Codice Penale. Sono considerati, invece, illeciti di natura amministrativa la **somministrazione o la vendita di bevande alcoliche a minorenni di età compresa tra 16 e 18 anni** soggetti alla legge n.689/81. **La vendita di alcolici a minori di 16 anni** può comportare, in particolare, la sospensione della licenza commerciale, quale sanzione accessoria a quella



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo della Spezia

amministrativa. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Infine, negli esercizi commerciali vi è l'obbligo di esporre il simbolo di divieto di somministrazione degli alcolici e anche la tabella alcolemica, che specifica le quantità di alcol che si possono ingerire per poter guidare.

Tanto si rappresenta con preghiera di dare indicazioni alle Polizie locali per una più incisiva attività di controllo sugli esercizi commerciali in argomento. Le Associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, sono pregate di sensibilizzare a loro volta gli associati.

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione, si ringrazia.

Il Prefetto
(Inversini)